

# *Decreto Ministeriale 24 settembre 1938 per autorizzazione ad iscrivere ipoteca su terreno demaniale*

## **IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici nel Regno, ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Viste le deliberazioni del Presidente dell'Università Agraria di Piansano n. 8 in data 19 maggio 1938-XVI e n. 14 in data 9 luglio stesso anno, rispettivamente approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Viterbo in adunanza del 17 giugno 1938-XVI, con decisione n. 1026, e del 29 luglio stesso anno con decisione n. 1268; con, le quali viene richiesta l'autorizzazione a sottoporre ad ipoteca determinati terreni di uso civico della detta Università Agraria per garantire mutuo da contrarsi dall'Università medesima.

*UDITO* il parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, espresso con nota del 17 settembre 1938-XVI n. 1556.

*CONSIDERATO* che la somma da mutuarsi dall'Ente Agrario è necessaria per poter procedere all'affrancazione del canone enfiteutico di i. 2874,50 gravante su altri terreni, di proprietà dell'Ente stesso, già concessi in utenza nel 1906 ai cittadini di Piansano e da questi migliorati.

*CHE* non può addivenirsi alla divisata legittimazione del possesso, a titolo di enfiteusi, di tali terreni a favore degli utenti medesimi e in applicazione dell'art. 26 del R. D. L. 26 febbraio 1928, n. 332, fin quando non verrà affrancato l'anzidetto canone enfiteutico; stante il divieto di subenfiteusi di cui all'art. 1562 del Codice civile.

## *DECRETA*

**Art. I.** — Il Presidente dell'Università Agraria di Piansano è autorizzato a concedere ipoteca, a garanzia di un mutuo di L. 60.000 da contrarsi dall'Università Agraria medesima, sul tenimento di proprietà dell'Ente sito in contrada «Le Dogane» descritto in catasto rustico alla partita 838; distinto alla Sez. II con i mappali numeri 38, I resto B, 49 Resto, 52/1-a), 48 resto, 3~ 37/I e 37/li; della estensione complessiva di ettari 23'5 e con il reddito di i. 7443,47.

**Art. II.** — Agli effetti della integrale restituzione, alla scadenza del quinquennio, della somma mutuata di L. 60.000 di cui al precedente articolo, è fatto obbligo al Presidente dell'Università Agraria di Piansano di impiegare annualmente in buoni fruttiferi postali una somma non inferiore a L. 12 mila da iscriversi, in apposito articolo del bilancio dell'Ente, al movimento di capitale dei singoli esercizi 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943; salva sempre l'applicazione, in difetto, del disposto dell'art. 320 del T.U. della vigente legge comunale e provinciale.

Il Prefetto della Provincia di Viterbo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 settembre 1938-XVI.

*Il Ministro:* **ROSSONI**